

Modifiche al Regolamento per l'installazione di impianti pubblicitari

Testo vigente:	Proposta di modifica:
<p>Articolo 15 - Pagamento del canone</p> <p>1) Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità stessa, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento a S.E.PI. S.p.a..</p> <p>2) Per i mezzi non soggetti ad autorizzazione o concessione il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la sua ubicazione, con il contestuale versamento del canone.</p> <p>3) Per la pubblicità permanente il pagamento della prima annualità del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione; per le annualità successive alla prima, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sempre che non venga fatta comunicazione di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente per forme pubblicitarie rimosse entro lo stesso termine.</p> <p>4) In caso di mancato ricevimento di eventuale richiesta, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.</p> <p>5) Il pagamento del canone può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.a.; b) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco Posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.a.; c) presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay. d) on-line, tramite lo sportello telematico del cittadino CITEL, all'indirizzo www.e.pisa.it, accedendo con carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi e certificati digitali. <p>6) Per la riscossione coattiva si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.</p> <p>7) I crediti relativi al canone hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.</p> <p>8) Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p>	<p>Articolo 15 - Pagamento del canone</p> <p>1) Il canone per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità stessa, consegnando l'attestazione dell'avvenuto pagamento a S.E.PI. S.p.a..</p> <p>2) Per i mezzi non soggetti ad autorizzazione o concessione il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e la sua ubicazione, con il contestuale versamento del canone.</p> <p>3) Per la pubblicità permanente il pagamento della prima annualità del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione; per le annualità successive alla prima, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sempre che non venga fatta comunicazione di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente per forme pubblicitarie rimosse entro lo stesso termine.</p> <p>4) In caso di mancato ricevimento di eventuale richiesta, il contribuente è comunque tenuto al pagamento entro la scadenza prevista.</p> <p>5) Il pagamento del canone ha luogo mediante versamento effettuato attraverso canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito istituzionale della S.E.PI. S.p.a. nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore.</p> <p>6) Per la riscossione coattiva si rinvia a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate comunali.</p> <p>7) I crediti relativi al canone hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.</p> <p>8) Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.550,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p>

